

## Allegato A

---

Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

## Capo II ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

---

### Art. 17 Individuazione dei docenti per l'insegnamento del sostegno

---

1. I posti per l'insegnamento del sostegno sono conferiti agli aspiranti inseriti negli elenchi con priorità sul sostegno per alunne e alunni in situazione di handicap, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso. L'individuazione avviene secondo le precedenze stabilite nell'art. 22 nella deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961.
2. Dopo questi per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine si utilizzano, tramite scorrimento incrociato, le graduatorie d'istituto secondo l'ordine di fascia. In caso di esaurimento anche di tali graduatorie si applica quanto disposto dall'articolo 13.
3. Per le scuole di lingua italiana, esauriti gli elenchi ai sensi del comma 1, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato viene utilizzato un unico elenco che prende in considerazione la miglior posizione del docente nelle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, fermo restando il suo inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso. In caso di esaurimento anche di tale elenco si applica quanto disposto dall'articolo 13. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato dei docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, inseriti negli elenchi delle graduatorie provinciali ai sensi dell'art. 12, comma 1/bis, lettera c) punto 3 della [legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24](#), l'individuazione avviene secondo le precedenze ivi stabilite.
4. Qualora i posti per il sostegno vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione per una durata di almeno 180 giorni e nella misura di almeno il 50% di un posto a tempo pieno, i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente corsi specifici di almeno 25 ore organizzati dall'amministrazione scolastica. Al termine dell'anno scolastico, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dalla docente o del docente tenendo presenti i criteri stabiliti dall'articolo 13, comma 6, lettere b) e c). La frequenza di tali corsi e la valutazione positiva, sono titolo preferenziale ai fini del conferimento di tali incarichi nell'anno scolastico successivo. I presupposti per l'ammissione al corso e per il riconoscimento della precedenza sono disciplinati dall'articolo 22 della deliberazione della Giunta Provinciale 16 novembre 2021, n. 961.
5. L'impegno di cui al comma 4 è limitato a quattro anni.